



Regione Lombardia

ORDINANZA N. 348

Del 01/07/2025

Identificativo Atto n. 691

PRESIDENZA

Oggetto

Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 2, comma 4, lett. c), e 25, comma 2, dello Statuto d'autonomia della Regione Lombardia;

VISTO l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) che consente al Presidente della Giunta regionale di emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte di esso;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO l'art. 650 del Codice penale;

VISTO il d.lgs. n. 81/2008;

CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature tipico della presente stagione rende rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno, con esposizione diretta alla radiazione solare;

CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell'aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;

CONSIDERATE le "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", approvate nella seduta del 19 giugno 2025 dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome che offrono una visione d'insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare e che costituiscono una sintesi dei vari documenti emanati dalle Regioni e PPA, tra cui la Lombardia;

RITENUTO che l'applicazione delle suddette linee di indirizzo in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, garantisce un'adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;

CONSIDERATO altresì che l'INAIL, nell'ambito del progetto Workclimate (Inail-CNR), ha reso disponibile in tempo reale sul sito web www.workclimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione occupazionale al caldo, proprio al fine di contenere il rischio al quale sono esposti i lavoratori;

VISTO il D.d.s. 26 giugno 2024, n. 9642 "Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del Piano Mirato di Prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in edilizia";



Regione Lombardia

VISTO il D.d.s. 17 maggio 2024, n. 7527 "Approvazione del documento di indirizzo per l'attivazione del piano mirato di prevenzione a valenza regionale del rischio da stress da calore in agricoltura";

RITENUTA la necessità, per tutte le aree o zone del territorio della Regione Lombardia interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, in condizioni di esposizione prolungata al sole, di emanare un provvedimento a tutela della salute e igiene pubblica finalizzato a ridurre l'impatto dello stress termico ambientale sulla salute e, quindi, i rischi cui è esposto il relativo personale, evitando così conseguenze gravemente pregiudizievoli;

RITENUTA quindi la necessità, per tutte le aree o zone del territorio lombardo interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, con esposizione prolungata al sole, di disporre, dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, il divieto lavorativo tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito internet www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00 segnali un livello di rischio "ALTO" e più specificatamente sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>;

DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui al citato art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di un'ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica;

NELLE MORE dell'emanazione da parte del Governo del protocollo condiviso per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro;

per i motivi di ordine sanitario rappresentati in premessa,

ORDINA quanto segue:

- è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull'intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all'aperto e nelle cave, qualora, nonostante l'adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle "Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare", lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito www.workclimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: "lavoratori esposti al sole" con "attività fisica intensa" ore 12:00, segnali un livello di rischio "ALTO" e, più specificatamente, sul sito <https://app.workclimate.it/ordinanza-caldo-lavoro>;
- il divieto di cui al precedente punto non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure



Regione Lombardia

organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d. lgs. n. 81/2008;

- in tutte le lavorazioni all'aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteorologiche esterne, è raccomandato il rispetto delle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”;
- la mancata osservanza del divieti di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Restano salvi eventuali provvedimenti sindacali limitati all'ambito territoriale di riferimento.

La presente Ordinanza è pubblicata sul Supplemento del BURL del 1° luglio 2025 e sul sito istituzionale della Giunta della Regione Lombardia e viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni lombardi, alle ATS ed alle ASST, ai rappresentanti delle Organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e alle Associazioni nazionali di categoria.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il Presidente
ATTILIO FONTANA

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.